

***DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA***

Anno 2020

N. 1080

Data 19/03/2020

OGGETTO: Emergenza COVID-19 - FORNITURA DI MASCHERINE 3T Particulate Respirator 8210V, N95 (Cod. art. fornitore 3M FFP2 8210V N95) dalla Ditta I.FA.I. SRL - Industria Farmaceutica Italiana (p.i. 09243630960). Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per ragioni di estrema urgenza ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016. CIG: 8249297F39.

AUSL DELLA ROMAGNA

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE

U.O. ACQUISTI AZIENDALI

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA DI MASCHERINE 3T PARTICULATE RESPIRATOR 8210V, N95 (COD. ART. FORNITORE 3M FFP2 8210V N95) DALLA DITTA I.F.A.I. SRL - INDUSTRIA FARMACEUTICA ITALIANA (P.I. 09243630960). PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER RAGIONI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 63, COMMA 2, LETT. C), D.LGS. 50/2016. CIG: 8249297F39.

OGGETTO: Emergenza COVID-19 – FORNITURA DI MASCHERINE 3TM Particulate Respirator 8210V, N95 (Cod. art. fornitore 3M FFP2 8210V N95) dalla Ditta I.F.A.I. SRL - Industria Farmaceutica Italiana (p.i. 09243630960). Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per ragioni di estrema urgenza ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016. CIG: 8249297F39.

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 (Codice della protezione civile) ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), e l'art. 24, comma 1;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare gli artt. 63 e 163;
- D.L. 02/03/2020 n. 9 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare all'Art. 34.

Atti presupposti:

- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 638 del 22.02.2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 639 del 25/02/2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 287 del 03/09/2019 ad oggetto "Determinazioni in ordine all'incarico di direzione pro tempore della U.O. Acquisti Aziendali";
- Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 426 del 30/12/2019 ad oggetto "Conferma incarichi di direzione temporanea di Unità Operative", con la quale sono stati confermati fino al 30/06/2020 gli incarichi di direzione di unità operative complesse, tra i quali quello riferito all'U.O. Acquisti Aziendali;

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato lo stato di emergenza, per 6 mesi dalla data di detto provvedimento, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- in conseguenza alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sono state disposte per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e per i cd. "soggetti attuatori", di cui all'art. 1 del medesimo provvedimento, nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, specifiche

deroghe al D.Lgs. 50/2016 relativamente all'acquisizione di beni e servizi, ritenuto che detto contesto emergenziale impone l'assunzione di iniziative di carattere straordinario ed urgente, finalizzate ad acquisire le necessarie risorse, individuando altresì idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell'ambito della definizione di un quadro di misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

- con Circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020 si è proceduto all'individuazione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) da acquisire;
- con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 638, del 22 febbraio 2020, ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture strettamente connessi alle attività di cui al medesimo provvedimento, in ragione dell'aggravamento dell'attuale contesto di criticità, si dispone che il comma 5 dell'art. 3 della precedente Ordinanza n. 630/2020 sia sostituito nei termini tali da consentire al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed ai "soggetti attuatori" di provvedere:
 - ove si proceda con la procedura di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, anche senza previa consultazione di operatori economici;
 - ove si proceda con la procedura di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 in deroga al comma 6 dello stesso articolo, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità prescritte all'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 ;
- con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 639 del 25/02/2020, in ragione dell'ulteriore aggravamento del citato contesto di criticità, si è disposto:
 - la priorità degli acquisti inerenti l'acquisizione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), così come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, da parte dei soggetti di cui all'art 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 630/2020;
 - la deroga al comma 18 dell'art 35 del D.Lgs. 50/2016, ammettendo l'anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata motivazione;
 - la deroga all'art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016, ove necessario e previa adeguata motivazione;
- con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 la Regione Emilia Romagna è stata nominata "Soggetto Attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- all'Art. 34 del D.L. 02/03/2020 n. 9 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" è stabilito che i soggetti di cui all'art 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 630/2020 sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura in deroga al D.Lgs 50/2016;
- preso atto che allo stato attuale, poiché tutte le esigenze di approvvigionamento di DPI ed altri dispositivi medicali per l'emergenza Covid-19 non possono essere fronteggiate se non con un'azione congiunta degli Enti preposti (Protezione Civile, Regione, Aziende USL), sussistono i presupposti legittimanti tesi a porre in campo, senza indugio, tutte le azioni necessarie previste dall'art. 34 del D.L. 02/03/2020 n. 9, da parte di questa Azienda USL in qualità struttura regionale coordinata dal Presidente della Regione Emilia Romagna, nominato soggetto attuatore con il citato Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020;

Visto l'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale così testualmente dispone: "Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: [omissis] c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici"; **Tenuto conto che** nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per procedere all'applicazione dell'articolo 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, stante la situazione di oggettiva emergenza dovuta al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che:

- è stata rappresentata (con comunicazione via e-mail del 17.03.2020 del Responsabile del Magazzino Unico di Pievesestina), l'esigenza di stipulare con l'Operatore Economico "IFA.I SRL in estrema urgenza un contratto

per l'acquisto di mascherine facciali, al fine di impegnare con immediatezza il fornitore ad assicurare l'approvvigionamento all'Azienda USL nel contesto emergenziale in atto, a tutela dell'incolumità pubblica e del personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso;

- il fornitore ha posto le seguenti condizioni di acquisto per poter attivare con immediatezza i canali di importazione necessari a garantire la fornitura all'Azienda USL, a fronte delle innumerevoli richieste di approvvigionamento dal medesimo ricevute in questo particolare frangente:
 - improcrastinabilità della sottoscrizione del contratto, da effettuarsi entro e non oltre il 17.03.2020;
 - corresponsione anticipata del prezzo per ogni ordine di fornitura emesso;
 - rinuncia a richiedere la garanzia definitiva ex art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
- è stato fornito, da parte della Direzione Farmacia Centralizzata di Pievesestina, in data 17.03.2020 parere di idoneità tecnica delle mascherine in contesto;
- in data 17/03/2020, la Ditta I.F.A.I srl ha presentato offerta per la fornitura nr. 50.000 di mascherine per un importo complessivo di Euro 325.000,00 iva esclusa - Euro 6,50 cadauno;
- questa U.O. ha ritenuto di dover procedere sollecitamente alla richiesta di un CIG per consentire l'invio dell'ordine. Nel caso specifico il CIG è il seguente: **8249297F39**;
- nelle more dell'acquisizione dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 inerente al possesso dei requisiti soggettivi necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione (di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 53, comma 16 - ter del D. Lgs. n. 165/2001) e, altresì, dell'autodichiarazione relativa agli elementi che concorrono a giustificare la congruità del prezzo unitario offerto, sono state attivate tempestivamente, da parte di questa Azienda, le verifiche sin da subito possibili in merito al possesso dei requisiti soggettivi necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione;

Precisato che, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora, a seguito del controllo, venga accertato che l'operatore economico I.F.A.I srl è privo dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 53, comma 16 - ter del D. Lgs. n. 165/2001, questa Azienda procederà a recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle forniture già eseguite ed il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, segnalando il fatto alle competenti autorità;

Dato atto che la suddetta disposizione assicura adeguata tutela a questa Azienda, anche in relazione al rifiuto espresso dal fornitore di presentare la cauzione definitiva, condizione questa che l'Azienda USL non ha potuto in alcun modo contrastare, pena la perdita della commessa con grave danno per la collettività e la salute pubblica;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte dei Responsabili che sottoscrivono in calce;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 20/09/2018 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali", così come integrata e modificata dalla Deliberazione n. 225 del 02/07/2019 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali – Integrazioni e modifiche" e dalla Deliberazione nr. 24 del 23/01/2020 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali – modifiche";

tutto ciò premesso e motivato

DETERMINA

1. di provvedere, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 per ragioni di estrema urgenza di sanità pubblica internazionale, derivanti dalla epidemia da Covid-19 come decretata dalle autorità competenti con i provvedimenti in premessa richiamati, all'acquisto di 50.000 mascherine 3TM Particulate Respirator 8210V, N95 (Cod. art. fornitore 3M FFP2 8210V N95) dalla Ditta I.F.A.I. SRL - Industria Farmaceutica Italiana (p.i. 09243630960) al costo unitario di € 6,50 al netto dell'IVA, per un totale di euro 325.000,00 al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
2. di prendere atto che allo stato attuale, poiché tutte le esigenze di approvvigionamento di DPI ed altri dispositivi medicali per l'emergenza Covid-19 non possono essere fronteggiate se non con un'azione congiunta degli Enti preposti (Protezione Civile, Regione, Aziende USL), sussistono i presupposti legittimanti tesi a porre in campo, senza indugio, tutte le azioni necessarie previste dall'art. 34 del D.L. 02/03/2020 n. 9, da parte di questa Azienda USL in qualità struttura regionale coordinata dal Presidente della Regione Emilia Romagna, nominato soggetto attuatore con il citato Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020;

3. di disporre la completa esecuzione delle verifiche in merito al possesso dei requisiti soggettivi necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione (di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 53, comma 16 - ter del D. Lgs. n. 165/2001);
4. di precisare che, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora, a seguito del controllo, venga accertato che l'operatore economico "Codice S.r.l." è privo dei requisiti di cui al punto precedente, questa Azienda procederà a recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore della fornitura già eseguita ed il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, segnalando il fatto alle competenti autorità;
5. di dare atto che la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione della fornitura in contesto sarà in capo al Responsabile della Gestione Logistica dell'Azienda USL della Romagna;
6. di stabilire che il CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **8249297F39**;
7. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale nonché, per l'esecuzione e per quant'altro di competenza, al DEC ed alle seguenti articolazioni organizzative:
 - U.O. Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina;
 - U.O. Programmazione Beni e Servizi;
 - U.O. Bilancio e Flussi Finanziari;
 - U.O. Programmazione e Controllo di Gestione;
 - U.O. Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali;
 - U.O. Acquisti Aziendali.

Allegati: preordine n. 450 del 17 marzo (1 pagina); scheda tecnica A: (2 pagine); scheda tecnica B (2 pagine)

Il Responsabile del Procedimento
(Marialeda Baronio)

Il Direttore UO / Il Responsabile
(U.O. ACQUISTI AZIENDALI)

Determinazione n. 1080 del 19/03/2020 ad oggetto:

Emergenza COVID-19 - FORNITURA DI MASCHERINE 3T Particulate Respirator 8210V, N95 (Cod. art. fornitore 3M FFP2 8210V N95) dalla Ditta I.FA.I. SRL - Industria Farmaceutica Italiana (p.i. 09243630960). Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per ragioni di estrema urgenza ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016. CIG: 8249297F39.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 19/03/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Il presente atto è stato inviato in data 19/03/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018)

Il Funzionario Incaricato
F.to Digitalmente